



Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - CERVELLO"

Legge Regionale 14/4/2009, n.5

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

Tel. 091/7801111 - Telefax 091/7541737

P.I. 05841780827

"Regolamento sul cottimo-appalto, ai sensi dell'art.24 bis della legge 11/2/1994, n.109, come aggiunto dall'art.20 della legge regionale 2/8/2002, n.7, e successive modifiche e integrazioni."

Art.1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" di Palermo per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, ai sensi dall'art.24 bis della l. 11/2/1994, n.109, come aggiunto dall'art.20 della l.r. 2/8/2002, n.7, e successive modifiche e integrazioni.

Art.2

1. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale della Regione Siciliana, che dimostrino di possedere i requisiti di cui all'art.8 della l. 11/2/1994, n.109, come recepito dall'art.6 della l.r. 2/8/2002, n.7, e successive modifiche e integrazioni.

2. I richiedenti sono iscritti per le categorie di lavoro risultanti dai requisiti dimostrati.

3. Sono altresì iscritte di diritto all'albo le imprese che già facevano parte degli identici e distinti albi a suo tempo istituiti ed aggiornati dalle cessate e confluite Aziende Ospedaliere "Villa Sofia - C.T.O." e "V. Cervello" di Palermo, e precisamente le imprese risultanti dagli elenchi allegati al presente regolamento.

Art.3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" corredandola con i documenti ed i certificati seguenti, in alcuni casi alternativi l'uno all'altro in base al requisito posseduto:

- a) attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art.28 del D.P.R. 25/1/2000, n.34, ridotti del 50%;

- c) certificato di iscrizione, da almeno due anni, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, albo separato delle imprese artigiane, contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta;
- d) certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, per le imprese cooperative;
- e) abilitazione ex legge 5/3/1990, n.46, ove l'iscrizione prescelta riguardi categorie di impiantistica sottoposte a tale normativa;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (comprensiva anche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ex art.46 del medesimo decreto), attestante il possesso dei requisiti d'ordine generale, come prescritti dall'art.17, commi 1 e 3, del citato D.P.R. n.34/00;
- g) certificato o attestazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, recante la dicitura di cui all'art.9 del D.P.R. 3/6/1998, n.252, ai fini dell'acquisizione delle comunicazioni di cui al medesimo Decreto;
- h) per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione società commerciale - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- i) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare - dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui alla precedente lett.h) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
- j) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

Rm

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Per la prima formazione dell'albo - fatte salve le imprese di cui al precedente art.2, c.3, che ne fanno già parte di diritto - le richieste di nuova iscrizione dovranno pervenire a questa Azienda entro il termine di 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di inizio della pubblicazione del presente atto; oltre tale scadenza, le richieste di ulteriori nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tale fine le domande di nuova



[Handwritten signature]

iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Le imprese già iscritte sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione, ove quest'ultimi siano venuti a scadere nell'anno precedente.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.6 del presente regolamento.

Art.5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.4.


2. Nel caso di cui alla lett.b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) determina la durata della sospensione.

Art.6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
- c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n.1223, e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- e) domanda di cancellazione all'albo;
- f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d), e), f)
- g) dell'articolo precedente.



2. Nei casi di cui alle lettere a), b), e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art.7

1. I provvedimenti di cui agli artt.5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art.8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per singola categoria di lavori, un numero di imprese non superiore a quindici, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello", spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

2. Se nell'albo siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto all'albo pretorio del comune di Palermo ed integrale all'albo e sul sito internet di questa Azienda: www.villasofia.it.

3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per categoria adeguata al cottimo-appalto da affidare, il Capo Settore Patrimonio e Servizi Tecnici deve formulare ad almeno dieci di tali imprese, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.

5. L'invio di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di cottimi-appalti da parte dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello", per importi complessivi superiori a 150.000 euro.

6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi-appalti ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

7. Non è consentito invitare e/o aggiudicare cottimi ad imprese che non siano iscritte all'albo di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art.9


1. Per effetto di quanto precisato dall'Assessorato Regionale Lavori Pubblici con il punto 16 della Circolare del 24/10/2002, si chiarisce che - ai sensi dell'art.144, comma 1, del D.P.R. 21/12/1999, n.554 - le tipologie dei lavori eseguibili mediante cottimo-appalto sono le seguenti:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della richiamata legge n.109/94;



- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 150.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore Di Rosa)



At. Dip. Opere Pubbliche Regione Siciliana
* Palermo *

